

Codice A1816A

D.D. 12 dicembre 2018, n. 4064

R.D. 523/1904 - P.I. 6168 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica di guado esistente sul fiume Stura di Demonte nei Comuni di Sant'Albano Stura e Fossano (CN).

Richiedente: Unicalcestruzzi S.p.A.

In data 29/11/2018 la società Unicalcestruzzi S.p.A. con sede in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori di manutenzione idraulica di un guado temporaneo esistente sul fiume Stura di Demonte nei Comuni di Sant'Albano Stura e Fossano.

In funzione della tipologia del guado temporaneo in questione, costituito da tratti di tura provvisoria in materiale incoerente con inserimento di forniche tubolari in acciaio Ø 1200 mm per il passaggio delle portate ordinarie, l'istanza in oggetto è volta ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di movimentazione materiale litoide presente in alveo per il ripristino dell'opera onde garantire il regolare collegamento carrabile tra area di cava ed impianto di lavorazione.

Il guado esistente venne autorizzato ai sensi del R.D. 523 del 25/07/1904 dal Ministero Lavori Pubblici – Magistrato per il Po, Ufficio operativo di Alessandria con P.I. n. 1976, rilasciata con nota prot. n. 11780 del 23/11/1995, ed inserito nel procedimento di VIA conclusosi con giudizio di compatibilità ambientale positivo di cui alla D.G. della Provincia di Cuneo n. 272 del 07/04/2004.

Il guado temporaneo in questione è stato regolarmente assoggettato a concessione demaniale con disciplinare Rep. n. 2066 del 09/07/2009 (pratica CNPO361) in corso di rinnovo a seguito di istanza pervenuta a questo Settore al prot. n. 32111/A1816A del 12/11/2018.

All'istanza viene allegata la tavola grafica di progetto in base alla quale si individua la situazione autorizzata nella procedura di VIA ed alla quale si intende ripristinare lo stato del guado con i lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904.

I lavori finalizzati al ripristino del guado potranno essere effettuati in caso di sopraggiunta necessità dovuta a condizioni di inagibilità cagionate dalle piene stagionali.

Si ritiene che per tali lavori di manutenzione, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 06/12/2018 da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerata la tipologia del guado, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica con la prescrizione dei seguenti adempimenti a carico della società Unicalcestruzzi S.p.A.:

- a) in corrispondenza dell'attraversamento, sia in sponda sinistra che in destra, dovranno essere posti in sito cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque;
- b) si dovrà garantire la possibilità di chiusura dell'accesso al guado mediante il posizionamento di apposite sbarre su entrambi gli accessi (sponda dx e sx);
- c) dovranno essere programmate misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale dell'attraversamento e del tratto di corso d'acqua interessato (manutenzione

idraulica, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso dei forni, interventi ante evento di rimozione tratti di tura per agevolare il deflusso delle piene);
d) dovranno essere definite misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e la salvaguardia della pubblica incolumità;
e) al superamento delle condizioni di sicurezza dovrà essere impedito il transito sul guado mediante la chiusura delle sbarre.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la P.I. n. 1976, rilasciata con nota prot. n. 11780 del 23/11/1995 dal Ministero Lavori Pubblici – Magistrato per il Po, Ufficio operativo di Alessandria;
- vista la D.G. della Provincia di Cuneo n. 272 del 07/04/2004;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Unicalcestruzzi S.p.A. ad eseguire i lavori di manutenzione del guado temporaneo esistente nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo ma lo stesso può essere utilizzato per il ripristino del guado temporaneo o ad imbottimento spondale e per la colmatatura di depressioni d'alveo;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La ditta autorizzata è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

6. la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;

7. la ditta autorizzata dovrà comunicare a questo Settore preventivamente l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. la ditta autorizzata, nell'anno di validità della presente autorizzazione, potrà procedere a effettuare ripetuti interventi manutentivi al guado nel rispetto del progetto autorizzato e fatte salve le comunicazioni di cui ai punti 7 e 14 del presente provvedimento;

9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);

10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore
Arch. Diego Dalmaso